

Edizione di venerdì 28 luglio 2017

ENTI NON COMMERCIALI

Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – I° parte
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata di immobile ai soci: operazione “abusiva”
di **Raffaele Pellino**

ACCERTAMENTO

Le effettive esigenze di indagine presso la sede del contribuente
di **Marco Bargagli**

AGEVOLAZIONI

Ulteriori indirizzi sull'assegnazione e sulla cessione agevolata
di **Alessandro Bonuzzi**

ADEMPIMENTI

Intermediari immobiliari quali nuovi sostituti d'imposta
di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

ENTI NON COMMERCIALI

Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – I° parte

di **Guido Martinelli**

La disciplina delle **organizzazioni di volontariato**, introdotta nel nostro ordinamento con la L. 266/1991 e quella delle associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000 è stata fortemente novellata con la definitiva approvazione del **nuovo codice del terzo settore**.

Negli intendimenti del legislatore degli anni '90 il volontariato era caratterizzato dall'operare *"esclusivamente per fini di **solidarietà**"* ([articolo 2, comma 1, L. 266/1991](#)) mentre la promozione sociale svolgeva o avrebbe potuto svolgere attività sociale anche in forma **mutualistica** in favore dei propri associati ([articolo 2, comma 1, L. 383/2000](#)).

La nuova disciplina prevede che le organizzazioni di volontariato possano svolgere una delle ventisei attività elencate all'articolo 5 del nuovo decreto *"**prevalentemente in favore di terzi**"*; le associazioni di promozione sociale possono svolgere le medesime attività: *"**in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi**"*. Appare evidente che, almeno sotto il profilo della tipologia di attività svolta, la **differenza** tra le due fattispecie si è oggi fortemente ridotta, se non annullata.

Il codice del terzo settore **abroga** entrambe le leggi speciali citate (articolo 102 comma 1) e disciplina i soggetti in esame, all'interno degli enti del terzo settore, nel titolo quinto del codice, agli articoli 32 e seguenti.

Mentre la L. 266/1991 riteneva che poteva considerarsi organizzazione di volontariato *"**ogni organismo liberamente costituito**"*, (l'articolo 3, comma 2, della abrogata legge prevedeva espressamente: *"le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini"*) il nuovo codice, conformemente a quanto aveva già affermato la prassi amministrativa, ne prevede la possibilità di costituirsi solo in forma di **associazione riconosciuta** e **non**. Ma, questa è la vera novità, **viene introdotto anche un limite numerico** ai componenti: potranno essere tali solo quelle associazioni che abbiano un numero di associati persone fisiche non inferiore a **sette** o un numero di associati altre organizzazioni di volontariato non inferiore a **tre**. Quindi **si supera anche il presupposto che gli associati possano essere solo persone fisiche volontarie**. Infatti, il secondo comma dell'articolo 32 prevede che come associati possano essere anche altri enti del terzo settore, o addirittura soggetti non iscritti a tale registro, purché senza scopo di lucro, con il solo limite che il loro numero non sia superiore al 50% delle organizzazioni di volontariato associate.

Nella primitiva disciplina gli associati potevano essere solo volontari e le organizzazioni potevano *“assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta”* che, pertanto, erano terzi rispetto alla organizzazione di volontariato. Il codice, all'articolo 33, ribadisce che possono essere assunti lavoratori dipendenti o che si possa avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo *“o di altra natura”* e qui, onestamente, non si comprende questo inciso aggiunto a quale fattispecie lavorativa possa riferirsi, sempre negli stessi limiti già indicati dalla L. 266/1991, ma che: ***“in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari”***.

Gli **amministratori** dovranno necessariamente essere scelti tra le persone associate ovvero associate ad una delle organizzazioni di volontariato associate. Viene previsto, contrariamente alla disciplina precedente, che non potranno essere nominati come tali gli **interdetti**, gli **inabilitati**, i **falliti** o coloro che sono interdetti anche temporaneamente dai pubblici uffici.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione dei componenti professionali del collegio dei revisori dei conti, potrà essere riconosciuto solo il **rimborso** delle **spese** documentate per l'attività prestata nello svolgimento della propria funzione.

Viene meno l'ulteriore indicazione, prima prevista, che il rimborso dovesse essere *“entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”*.

Le organizzazioni di volontariato potranno godere di **specifici finanziamenti** legati alle emergenze sociali e all'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate previste dall'articolo 74 del decreto. Inoltre, godranno di ulteriori **contribuzioni** per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale. Potranno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76, comma secondo, in alternativa al contributo, godere di una corrispondente **riduzione del prezzo**, pari all'aliquota Iva praticata. Il venditore recupererà l'imposta mediante **compensazione** ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).



AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata di immobile ai soci: operazione “abusiva”

di **Raffaele Pellino**

È **considerata “abusiva”**, in quanto integra tutti gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto e l’assenza delle valide ragioni *extrafiscali* non marginali, **l’operazione** che prevede il conferimento d’azienda, la locazione dell’immobile alla società conferitaria, l’assegnazione dell’immobile ai soci ed il successivo scioglimento della conferente, **posta in essere al solo fine di beneficiare della disciplina dell’assegnazione agevolata ai soci**. Questo, in sintesi, quanto sostenuto dalle Entrate nella [risoluzione 99/E/2017](#), in risposta ad un interpello in cui l’istante chiedeva chiarimenti in tema di abuso del diritto in merito ad una operazione così articolata:

1. si conferisce l’azienda in una “nuova” società costituita dagli stessi soci della società conferente;
2. l’immobile (inizialmente strumentale all’attività) viene concesso in locazione alla “nuova” società e, quindi, può essere oggetto di assegnazione agevolata ai soci;
3. successivamente all’assegnazione, la società si scioglie senza preventiva messa in liquidazione e la partecipazione nella “nuova” società viene assegnata ai soci.

Secondo l’istante, la complessa operazione che si intende realizzare non costituiscono abuso del diritto, in quanto non si realizza un vantaggio fiscale indebito (il risparmio d’imposta è legittimato dalla possibilità di estromettere gli immobili non strumentali a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle ordinarie) e le operazioni sono giustificate da valide ragioni *extrafiscali* non marginali (soci vicini alla pensione che intendono tra qualche anno cessare l’attività e vendere l’immobile).

A sostegno di tale tesi viene richiamata la [risoluzione 101/E/2016](#) nella quale l’Agenzia non ha ravvisato abuso del diritto laddove una società che, al fine di beneficiare della trasformazione in società semplice, procede prima alla scissione con attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili e successivamente alla trasformazione di quest’ultima in società semplice.

Le indicazioni delle Entrate

Disattendendo la soluzione prospettata dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione rappresentata sia “abusiva”, in quanto sussistono tutti gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto e non si ravvisano ragioni *extrafiscali* non marginali a sostegno degli atti prospettati.

Al fine di dare evidenza del proprio orientamento, l’Agenzia verifica, in relazione al caso in

esame, i presupposti dell'abuso di diritto nonché le valide ragioni extrafiscali non marginali.

Affinché un'operazione sia "abusiva", si ricorda, l'Amministrazione deve identificare e provare il "congiunto" verificarsi dei seguenti 3 presupposti ([articolo 10-bis, comma 1 della L.212/2000](#)):

- **realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito"**, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
- **assenza di "sostanza economica"** delle operazioni poste in essere consistenti in *"fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"*;
- **essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale"**.

L'assenza di uno dei suddetti tre presupposti determina un giudizio di assenza di abusività.

Peraltro, pur in presenza dei suddetti tre presupposti, non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale.

Sussiste un indebito vantaggio fiscale. In merito alla verifica del primo elemento, infatti, l'Agenzia rileva che l'operazione realizzata – conferimento d'azienda, locazione dell'immobile alla società conferitaria e successiva liquidazione della società conferente – ha il solo scopo di far rientrare l'immobile tra i beni oggetto di assegnazione agevolata, con conseguente beneficio in termini di tassazione della plusvalenza (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap inferiore rispetto a quella ordinaria e pari all'8%, ovvero al 10,5% se la stessa è considerata non operativa o in perdita sistematica).

Il risparmio fiscale conseguito è, quindi, considerato dalle Entrate "indebito" in quanto in contrasto con la disciplina agevolativa, la cui "ratio" è quella di offrire l'opportunità di *"estromettere dal regime di impresa i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli"*. In particolare, precisa l'Agenzia, **la modifica della destinazione d'uso dell'immobile** (per acquisire lo status di bene agevolabile) **"non è nella sostanza avvenuta"**, in quanto il bene è utilizzato dalla conferitaria che svolge la medesima attività della conferente, nonché è composta dai medesimi soci e assume la medesima forma giuridica di società in nome collettivo.

Pertanto – per l'Agenzia – l'operazione assume **profili abusivi**, in quanto consente al bene immobile di poter rientrare indebitamente nella disciplina dell'assegnazione agevolata.

Sussiste anche l'assenza di sostanza economica. L'Agenzia ritiene, infatti, che l'operazione messa in atto dal contribuente *"assume il carattere della circolarità"*, in quanto, in termini di utilizzo del bene, si arriva ad un risultato finale identico a quello di partenza.

In pratica, la società non estromette il bene immobile nell'attività d'impresa; *“cosa che avverrebbe, invece, se l'immobile assegnato ai soci non fosse di nuovo impiegato nella medesima attività d'impresa”*.

Pertanto, l'intera operazione – secondo l'Agenzia – **è priva di sostanza economica**: la costituzione di una Newco Snc, infatti, non è idonea a confutare la circolarità dell'operazione.

Essenzialità del vantaggio fiscale indebito. L'Agenzia, per le operazioni poste in essere dal contribuente, non rileva altro “vantaggio” se non quello rappresentato dal beneficiare di un'imposta sostitutiva “inferiore” rispetto a quella ordinariamente prevista nei casi di assegnazione di beni.

Assenza di ragioni extrafiscali, non marginali, che giustificano l'operazione realizzata. In particolare, l'Agenzia delle Entrate rileva che l'insieme degli atti posti in essere risultano *“non economicamente giustificati dal punto di vista aziendale e organizzativo”*.

In conclusione, dimostrata la sussistenza degli elementi previsti dalla disciplina dell'abuso di diritto nonché l'assenza delle valide ragioni extrafiscali, non marginali, l'Agenzia ritiene “abusiva” l'operazione oggetto di interpello.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ACCERTAMENTO

Le effettive esigenze di indagine presso la sede del contribuente

di **Marco Bargagli**

Con la Legge 212/2000, recante **disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**, il legislatore ha introdotto **precise regole** da osservare nel **corso dei controlli fiscali**.

Nello specifico, si è **reso necessario** individuare i **diritti e le garanzie del contribuente** sottoposto a **verifica fiscale**, con lo scopo di **migliorare i rapporti** con il Fisco, **agevolare il contraddittorio** e porre le basi per un confronto ispirato a **correttezza e trasparenza** tra le parti.

Anzitutto, al **momento dell'avvio della verifica fiscale**, il contribuente **ha diritto di essere informato** delle **ragioni** che hanno **innescato il controllo**, dell'**oggetto delle attività ispettive**, ivi compresa la **facoltà di farsi assistere** da un **professionista abilitato alla difesa** davanti agli **organi di giustizia tributaria**, elencando i **diritti ed i doveri** che devono essere **riconosciuti al contribuente** in occasione delle **verifiche fiscali**.

Un aspetto di **particolare interesse operativo**, riguarda l'**effettiva necessità** di recarsi presso la **sede del contribuente ispezionato**, tenuto conto che lo stesso potrebbe anche **essere convocato** presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Tale aspetto **risponde evidentemente** alla necessità di non **creare disagio** al contribuente nel corso delle **ordinarie attività imprenditoriali** poste in essere.

Infatti, per espressa disposizione normativa ([articolo 12, comma 1, della L. 212/2000](#)), tutti gli **accessi, ispezioni e verifiche fiscali** all'interno dei **locali** destinati all'esercizio di **attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali** devono essere effettuati sulla base di **esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo**.

Inoltre, l'accesso presso la sede del contribuente deve essere effettuato, **salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati**, durante l'**orario ordinario di esercizio** delle attività e con modalità tali da **arrecare la minore turbativa possibile** allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle **relazioni commerciali o professionali del contribuente**.

Circa le **effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo** ove il contribuente esercita la propria attività, la [circolare 1/2008](#) del **Comando Generale della Guardia di Finanza (volume I – parte II – poteri ispettivi in materia fiscale – capitolo 3 “poteri concernenti l'esecuzione di attività ispettive presso la sede e/o il domicilio del contribuente”)** ha **ribadito** che il legislatore ha individuato, quale **presupposto generale legittimante**, il **potere di accesso** presso i locali destinati all'esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, la **sussistenza di**

effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.

Di conseguenza, tale potere può essere esercitato solo **previa adeguata valutazione** della sua **concreta utilità** e, in via generale, quando sia richiesto, da un lato, dalla **necessità di ricercare in modo efficace** le prove di **eventuali violazioni tributarie altrimenti non individuabili** e, dall'altro, dall'opportunità di **effettuare rilevamenti fisici** ed operazioni di **riscontro materiale o documentale non altrimenti eseguibili**, se non presso il luogo in cui il **contribuente svolge la propria attività**.

Sulla base delle indicazioni fornite dal citato documento di prassi, le **effettive esigenze di indagine** ricorrono, di norma, allorquando **l'intervento ispettivo richieda**:

- la necessità di **procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile**, compresa quella accessibile per il **tramite di apparecchiature informatiche**;
- l'effettuazione di **rilevamenti materiali**, che possono eseguirsi esclusivamente presso la sede dell'attività ovvero in altri luoghi a questa riconducibili, come nel caso delle **"verificazioni dirette"** o delle **"altre rilevazioni"**.

Preso atto dei **chiarimenti diramati dalla Guardia di Finanza**, in linea con le disposizioni previste dallo **Statuto dei diritti del contribuente**, ritengo che l'accesso presso la sede della società possa essere giustificato dalla **necessità di esperire particolari e mirati controlli**, così sintetizzabili a titolo **meramente esemplificativo**:

- **effettuazione delle giacenze di magazzino**, al fine di verificare la corrispondenza tra la giacenza contabile e la giacenza fisica della merce presente presso i locali aziendali;
- **identificazione del personale dipendente**, al fine di individuare eventuali fenomeni di lavoro sommerso;
- **esecuzione di riscontri materiali** (es. la rilevazione della consistenza di cassa, il riscontro dei cespiti ammortizzabili);
- **acquisizione e successivo esame della documentazione extra – contabile** reperita in esito alle ricerche effettuate presso i locali aziendali, in esecuzione dei poteri espressamente previsti dalla Legge ([articolo 52 del D.P.R. 633/1972](#) ed [articolo 33 del D.P.R. 600/1973](#)).

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Ulteriori indirizzi sull'assegnazione e sulla cessione agevolata

di **Alessandro Bonuzzi**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito **ulteriori chiarimenti** sulle operazioni di **assegnazione** e **cessione** agevolata con le [risoluzioni 100/E](#) e [101/E](#) pubblicate nella giornata di ieri, a pochi minuti di distanza dall'emanazione della [risoluzione 99/E](#) commentata in [altro contributo dell'edizione odierna di Euroconferencenews](#).

La [risoluzione 100/E](#) riguarda una società in regime di **contabilità semplificata** che intende **assegnare** l'unico immobile posseduto ai due suoi soci. Viene chiesto di conoscere se l'affermazione contenuta nella [circolare AdE 37/E/2016](#) – in base alla quale è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame **solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione** – sia riferibile anche alle **società in contabilità semplificata**, atteso che queste non dispongono di un **valore di bilancio** per il capitale e per le riserve.

Sul punto l'Agenzia afferma che la precisazione **non è applicabile** alle società in contabilità semplificata, le quali, seppur prive di riserve da annullare, **possono** comunque procedere ad assegnare in via agevolata gli immobili ai soci.

La [risoluzione 101/E](#), invece, fornisce chiarimenti sulla **cessione agevolata**. In particolare nel caso analizzato la società **azionaria** istante ha effettuato, in data **30 settembre 2016**, una cessione agevolata ai due soci persone fisiche di alcuni immobili dagli stessi già condotti in locazione.

L'operazione è avvenuta a **valori di mercato** desunti da una apposita **perizia di stima** e ha generato una **minusvalenza** civilistica e fiscale. Il corrispettivo incassato dalla cessione è stato utilizzato per rimborsare anticipatamente buona parte di un **prestito obbligazionario** non convertibile, sottoscritto dai due soci.

Ebbene, la società desidera conoscere se:

- la **minusvalenza** fiscale derivante dalla cessione agevolata degli immobili ai soci effettuata a valori di mercato possa essere considerare **deducibile** ai fini Ires e Irap;
- il **comportamento** assunto possa essere considerato **abusivo**.

Relativamente al primo aspetto, la risoluzione ricorda che nella cessione agevolata occorre attribuire rilevanza – per la determinazione dell'imposta sostitutiva – al **corrispettivo** soltanto quando lo stesso è **pari o superiore** al **valore normale o catastale** dei beni ceduti.

Il [comma 117 dell'articolo 1 della L. 208/2015](#) prevede, infatti, che *“In caso di cessione, **ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva**, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi ..., o in alternativa, ai sensi del primo periodo,”* – (ossia in base al valore catastale) – *“è computato in misura **non inferiore** ad uno dei due valori”*.

In altri termini, il contribuente può utilizzare il valore catastale in **alternativa** al valore normale, sempreché il corrispettivo non risulti superiore.

Al riguardo, però, l'Agenzia, dando forza al **dato letterale** della norma, laddove stabilisce l'alternatività dei due valori *“**ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva**”*, fornisce una **lettura restrittiva** sostenendo che il valore catastale dell'immobile può essere assunto solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di una **plusvalenza** sulla quale calcolare l'imposta sostitutiva.

In **assenza di base imponibile**, e quindi al di fuori *“della determinazione dell'imposta sostitutiva”*, invece, **non è possibile dedurre la minusvalenza da cessione calcolata utilizzando il valore catastale dell'immobile**.

In particolare, da ciò deriva che, nel caso oggetto della [risoluzione 101/E](#), la società potrà dedurre ai fini dell'**Ires** la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci qualora determinata prendendo a riferimento un **corrispettivo non inferiore rispetto al valore normale** dei beni immobili.

Ai fini **Irap**, invece, atteso che la relativa base imponibile è calcolata con il cd. **metodo da bilancio**, la minusvalenza sarà deducibile secondo l'**importo rilevato in contabilità**.

In chiusura la risoluzione analizza il **secondo aspetto**. Al riguardo l'Agenzia ritiene che l'operazione in questione, consistente nella cessione agevolata ai soci di taluni immobili, con conseguente deducibilità della minusvalenza e rimborso anticipato di parte di un prestito obbligazionario, **non configuri un'ipotesi di abuso del diritto**, poiché non determina **alcun indebito vantaggio fiscale**.

Seminario di specializzazione

**L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Intermediari immobiliari quali nuovi sostituti d'imposta

di **Dottryna**



Il D.L. 50/2017 ha introdotto una nuova disciplina fiscale in materia di locazioni brevi. Sicuramente le novità più rilevanti nell'ambito della riforma sono quelle che riguardano il ruolo degli intermediari.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *"Strutture ricettive"*, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sull'obbligo, previsto per gli intermediari, di operare la ritenuta del 21% sull'ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi.

Gli **intermediari immobiliari** e i **soggetti che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **se incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve**, ovvero se intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, **devono operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21%** sull'ammontare dei canoni e corrispettivi **all'atto del pagamento al beneficiario**.

La ritenuta operata dall'intermediario:

- è da ritenersi a **titolo di acconto** se il **locatore non esercita** in sede di dichiarazione dei redditi l'opzione per il **regime della cedolare secca**;
- è da ritenersi a **titolo di imposta** se il **locatore**, in sede di dichiarazione, **opta per il regime della cedolare secca**.

Gli **intermediari dovranno successivamente provvedere:**

- al **versamento della ritenuta mediante modello F24**;
- al **rilascio della relativa certificazione**;
- alla **conservazione dei dati** per il periodo previsto dall'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#) (il quale, lo si ricorda, indica i termini per l'accertamento).

Con [risoluzione AdE 88/E/2017](#) è stato istituito il **codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta** (codice tributo “1919” denominato “*Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*”).

Con la richiamata risoluzione è stato inoltre chiarito che deve essere utilizzato il **codice tributo “1628”**, denominato “*Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014*”, per **recuperare in compensazione**, mediante il modello F24, **le eventuali eccedenze** di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del **medesimo anno**.

Deve invece essere utilizzato il **codice tributo “6782”**, denominato “*Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato*” per **recuperare in compensazione**, mediante il modello F24, **le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo**.

Gli **intermediari non residenti** in possesso di una **stabile organizzazione in Italia** adempiono agli obblighi di effettuazione della ritenuta **tramite la stabile organizzazione**.

La nuova disposizione, in questo modo, deroga le previsioni di cui all’[articolo 152 Tuir](#), in forza del quale la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente.

I **soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia**, invece, devono **nominare un rappresentante fiscale in Italia**, scelto tra i soggetti legittimati ad operare le ritenute in occasione della corresponsione di redditi da lavoro dipendente.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Tarquinio il Superbo. Il re maledetto degli Etruschi



Thierry Camous

Salerno editrice

Prezzo – 22,00

Pagine – 288

Il più fastoso, il più potente dei re di Roma, colui che fece costruire i suoi monumenti più grandiosi e che impose ai Latini il suo potere, sarà considerato dai Romani un tiranno sanguinario. Il ricordo della sua dominazione basterà da solo a scongiurare per sempre il ritorno della monarchia. Ma il Superbo fu davvero un tiranno così megalomane e crudele? O tale giudizio esprime il punto di vista dei vincitori, che volevano vendicarsi del nemico etrusco e rovinarne la reputazione, dopo averne distrutto il potere e persino l'identità culturale? E ancora, i sette re, di cui tre etruschi, regnarono veramente su Roma come sostengono in coro gli storici greci e romani? Ripercorrendo le varie tappe di una leggenda, quella del re di Roma maledetto e superbo, l'autore cerca di scoprire le caratteristiche di un regno magnifico e crudele, quale fu la monarchia etrusca di Roma, indagando le cause della sua potenza.

Populismo e stato sociale



Tito Boeri


Laterza

Prezzo – 9,00

Pagine – 64

L'affermazione del populismo è figlia della perdita di credibilità della classe dirigente e di uno stato sociale che non è in grado di proteggere ampi strati della popolazione dai cambiamenti indotti dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico. Occorre dare risposte innovative, eliminando i trattamenti di favore di chi ha posizioni di potere e rendendo la protezione sociale più efficiente nel raggiungere chi ha davvero bisogno d'aiuto. La democrazia diretta invocata dai populistici rischia di sfociare nella dittatura della maggioranza. Il peggiore nemico del populismo sono i corpi intermedi della cosiddetta società civile: associazioni, partiti, sindacati, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche. La lucida analisi di una questione essenziale per il futuro del nostro mondo, e una proposta concreta sul tema dell'immigrazione.

Dentro l'inverno



Peter Geye


Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 344

«L'ultima di quelle notti, si svegliò di soprassalto. Il fuoco si era spento e lui batteva i denti per il freddo. Quando uscì dalla tenda per riattizzare il fuoco, vide i pini sulla riva di fronte illuminati in controluce dai loro fuochi celesti: l'arancio e il rosso dell'aurora boreale brillavano in un firmamento tempestato di stelle. Doveva esserci un modo, pensò, per bruciare con quello stesso ardore». Un padre e un figlio. Il bisogno di una sfida e il desiderio di fuga li spingono a partire per un viaggio in canoa sulle tracce dei voyageurs. Se la dovranno vedere con le foreste selvagge del Minnesota e la ferocia dell'inverno. Troveranno fiumi in piena, crepacci, neve e animali selvatici. E vecchi avversari da affrontare a viso aperto, così come le loro paure e le loro debolezze, se vorranno tornare a casa vivi. Il vecchio Harry Eide scompare nelle regioni selvagge che circondano la cittadina di Gunflint, nel Minnesota. Non è la prima volta che si confronta con le foreste spazzate dal gelo invernale: trent'anni prima ci ha portato il figlio Gustav, allora diciottenne. Quando Harry viene dichiarato morto, è proprio Gustav a raccontare a Berit Lovig di quel lungo, estenuante inverno. Berit è la donna che amava suo padre e che, negli ultimi trent'anni, gli è stata vicina. Le racconta della paura, delle mappe imprecise, del freddo e della sensazione di non farcela. Soprattutto, le dice che quel viaggio era per Harry l'unico modo per mostrarsi degno di lei. Un tentativo disperato, per poco non finito in tragedia, ma che, come un'iniziazione, ha fatto del padre l'uomo che è stato e di Gus l'uomo che è.

La danza delle falene



Brian Freeman

Pickwick

Prezzo – 10,90

Pagine -432

Orme nella neve. Il rumore di un'auto che si allontana in velocità. Dentro la casa, un silenzio opprimente. Solo un gocciolio, lento e incessante, al di là di una porta. Quando Maggie gira la maniglia, il suono prende colore: suo marito è accasciato sul divano, in un lago di sangue. Di cadaveri come quello, la donna ne ha visti a centinaia nella sua carriera. Non c'è più niente da fare. I suoi occhi studiano la stanza: l'istinto del detective in cerca di indizi. Ma quello che

trova è un mistero ancora più inquietante, perché sul pavimento, circondata di fumo, c'è la sua pistola, che poche ore prima aveva riposto sul comodino. Fuori, la tempesta di neve ha cancellato ogni orma. Sembrerebbe un brutto sogno, uno di quelli che costellano le notti di Maggie da un anno a questa parte. E invece è la realtà, peggiore di ogni incubo, perché tutte le prove sono contro di lei. Per questo la donna chiede aiuto all'unica persona di cui si fidi veramente: Jonathan Stride, suo amico e collega da dieci anni al distretto di polizia di Duluth, in Minnesota. Sarà lui, insieme al detective privato Serena Dial, a doverla togliere dai guai, nonostante la versione dei fatti raccontata dalla presunta assassina sia costellata di silenzi sospetti.

Diario di uno sfigato innamorato



Jake Wizner

Mondadori

Prezzo – 16,90

Pagine – 180

Vi avverto. Il testo che state per leggere è scioccante. Alcune parti vi faranno scuotere la testa per l'incredulità. Altre vi faranno arricciare il naso per il disgusto. Altre ancora potrebbero persino farvi venire voglia di precipitarvi fuori, nella notte tempestosa, strapparvi la camicia di dosso e ululare: "Perché, Dio, perché?". O magari vi limiterete a mettervi comodi e sorridere, forti del fatto che non vi chiamate Shakespeare Shapiro, e che questa non è la vostra storia. Certo, la vita non è semplice per nessuno, ma se hai la sfortuna di avere due genitori che in un momento di follia hanno deciso di chiamarti Shakespeare c'è poco da fare: il tuo destino è segnato. O diventi un genio o resti uno sfigato senza rimedio. E a ben guardare, finora, la vita di Shakespeare Shapiro non è stata nient'altro che una serie di catastrofi, una dopo l'altra. Ma arrivato all'ultimo anno delle superiori, è determinato a cambiare le cose e a chiudere gloriosamente una fase molto lunga e per niente esaltante della sua esistenza. L'occasione propizia si presenta quando a scuola gli viene assegnato un progetto di scrittura creativa. Shakespeare inizia a stilare una cronaca dettagliatissima e spassosa di tutti i fatti mortificanti che hanno costellato i suoi primi diciassette anni, e lo fa in un modo talmente brillante da procurargli il rispetto e

l'ammirazione dei compagni di classe e, forse, anche di una certa ragazza verso la quale Shakespeare ha un debole... *Diario di uno sfigato innamorato* è un libro spassoso e originale, un ritratto sfacciato e senza freni degli anni del liceo – non sempre “meravigliosi” – di un ragazzo come tanti.